



UNITA' SANITARIA LOCALE PESCARA

U.O.C. ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI

Il giorno **28/07/2020** nella sede della U.S.L. di Pescara, la Dott.ssa **Tiziana Petrella**, Direttore della U.O.C., nominata con Delibera del Direttore Generale n° 850 del 2 Agosto 2018, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 302/A.B.S.

OGGETTO: Rettifica delle "specifiche tecniche" poste a base della gara indetta con deliberazione n. 190 del 20 febbraio 2020.

Il Direttore della UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi

PREMESSO che:

- con deliberazione a contrarre n. 190 del 20/02/2020 è stata indetta una procedura aperta per la fornitura di n. 1 Acceleratore lineare, servizi connessi e lavori di installazione;
- Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 047 – 110334 del 6 marzo 2020; sulla G.U.R.I. n. 27 del 6 marzo 2020, nonché sui siti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio Regionale e per estratto su due quotidiani a diffusione locale (Il Centro e Il Messaggero) e su due quotidiani a diffusione nazionale (Il Corriere della Sera e La Repubblica);
- entro il termine di scadenza fissato al 23 aprile 2020 sono pervenute le offerte da parte delle Ditte sotto elencate:
 - o ELEKTA S.p.A.
 - o VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA
- la procedura è attualmente nella fase valutativa delle offerte tecniche, da parte della Commissione giudicatrice;

ATTESO che:

- la Ditta ELEKTA S.p.A. ha formulato istanza di precontenzioso all'ANAC dalla ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 22 del 26 gennaio 2019, avverso alcuni requisiti prescritti nella gara indetta con deliberazione a contrarre n. 190 del 20/02/2020 - e, in particolare, quelli descritti ai punti ai punti A-1-12 e A-9-5,
- con Deliberazione n. 719 del 15 giugno 2020, questa ASL prestava adesione alla predetta istanza, con ciò impegnandosi a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere;
- i pareri sono emessi dall'Autorità dopo 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dei soggetti interessati, e sono vincolanti per le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito, impugnabili in via giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo;

PRESO ATTO del parere espresse dall'ANAC con delibera n. 590 dell'8 luglio 2020, nel quale il Consiglio dell'Autorità nazionale Anticorruzione, per le motivazioni ivi espresse, ritiene che:

- *“la gara de qua non sia conforme alla normativa di settore;*
- *nella riedizione della procedura, la stazione appaltante, anche eventualmente a seguito di ulteriore e più approfondita consultazione preliminare di mercato – e fatta salva la possibile valutazione motivata in ordine alla natura infungibile dell'approvvigionamento (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del Codice) – dovrà predisporre la documentazione di gara con l'individuazione di requisiti tecnici minimi che garantiscano il rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione e, quindi, la effettiva contendibilità dell'affidamento;”*

DATO ATTO che, sulla base di quanto evidenziato nel richiamato parere, l'estensore del capitolato alla base della gara in questione, ha riesaminato i punti controversi e li ha così rettificati:

❖ PUNTO A-1-12

Il nuovo acceleratore lineare dovrà garantire l'integrazione con i sistemi R&V-OIS in uso (Varian Aria v.15.6) in modo da consentire la predisposizione dei parametri di trattamento, la registrazione dei dati e i controlli di sicurezza.

Il costo dell'integrazione/interfaccia è escluso dalla procedura di gara e sarà a carico della stazione appaltante.

(In sostituzione di: " Consolle di comando tale da consentire la predisposizione dei parametri di trattamento, la registrazione dei dati, i controlli di sicurezza e con sistema di controllo e verifica integrato. La consolle di comando dovrà garantire un'interfaccia in grado di gestire le diverse funzioni dell'acceleratore (R&V, EPID, Cone Beam CT) e di mostrarle in maniera immediata ed intuitiva. Tutti i sistemi forniti dovranno poter ricevere i piani dal TPS Varian Eclipse e gestire i dati di trattamento con i servizi di Varian Aria v.15.6. La consolle dovrà consentire l'interfacciamento con il R&V in uso (Varian Aria v.15.6) per la registrazione della seduta erogata al paziente e il salvataggio delle immagini acquisite per le correzioni di setup. In caso di impossibilità di integrazione della consolle di comando con il sistema di R&V in uso la Ditta deve indicare una soluzione alternativa che garantisca tutte le attuali funzionalità. ");

❖ **PUNTO A-9-5.**

Sistema automatico per l'esecuzione di controlli di qualità del Linac mediante EPID, sistema kV/CBCT.

(In sostituzione di: " Licenza Mobius DoseLab completa e aggiornamento all'ultima versione per l'esecuzione automatica dei controlli di qualità geometrici del Linac mediante EPID e sistema kV e ConeBeamCT. ");

DATO ATTO che, con la Deliberazione n. 190 del 20/02/2020 , citata, questa UOC è stata , altresì, autorizzata, ad apportare, d'intesa con i richiedenti, eventuali modifiche agli atti di gara;


RITENUTO che le rettifiche apportate al capitolato siano in grado di superare i motivi di contestazione formulati dalla Ditta Elekta spa e accettati dall'Anac;

DISPONE

1. di **RETTIFICARE** le "specifiche tecniche" poste a base della gara indetta con deliberazione n. 190 del 20 febbraio 2020, come descritto in premessa;
2. di **DARE ATTO** che le operate rettifiche comporteranno:
 - la possibilità, per le Ditte concorrenti, di riformulare le offerte tecniche ed economiche e di aggiornare, laddove necessario, la documentazione amministrativa
 - la pubblicità nelle medesime modalità seguite in di indizione della procedura,
 - una congrua posticipazione dei tempi di scadenza.

Il Direttore della UOC ABS

Tiziana Petrella



DELIBERA N. 590

8 luglio 2020.

Oggetto

Istanza congiunta di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla Elekta Spa e dall'ASL di Pescara – Procedura aperta per la fornitura di n.1 acceleratore lineare, servizi connessi e lavori di installazione – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 2.788.075,11 – S.A.: ASL di Pescara.

PREC 132/2020/F

Riferimenti normativi

Artt. 63, comma 2, lett. b) e 68 del d.lgs. n. 50/2016

Linee Guida ANAC n. 8

Parole chiave

Fornitura apparecchiatura medica – Specifiche tecniche – Infungibilità o esclusività della fornitura - Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

Massima

Non massimabile

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza dell'8 luglio 2020

DELIBERA

VISTA l'istanza singola presentata dalla società Elekta Spa, acquisita al prot. ANAC n. 0043701 del 12.6.2020, e la successiva adesione all'istanza di precontenzioso in oggetto, comunicata dall'ASL di Pescara con apposito modulo acquisito al prot. ANAC n. 0045198 del 17.6.2020;

CONSIDERATO che a parere dell'istante la richiesta di alcuni requisiti tecnici relativi alla fornitura oggetto di affidamento, indicati nella scheda tecnica allegata alla documentazione di gara, è illegittima in quanto gli preclude la possibilità di partecipazione, offrendo invece un palese vantaggio competitivo al solo operatore economico in possesso della strumentazione e dei requisiti tecnici richiesti dalla Stazione appaltante;

CONSIDERATO che l'istante contesta, in particolare, le specifiche tecniche indicate nel punto A-1-12 (*"La consolle dovrà consentire l'interfacciamento con il R&V in uso (Varian Aria v.15.6) per la registrazione della seduta erogata al paziente e il salvataggio delle immagini acquisite per le correzioni di setup"*) e nel punto A-9-5 (*"Licenza Mobius DoseLab completa e aggiornamento all'ultima versione per l'esecuzione automatica dei controlli di qualità geometrici del Linac mediante EPID e sistema kV e ConeBeamCT"*);

CONSIDERATO che la Stazione appaltante, con nota del 26.3.2020, in risposta alle doglianze avanzate formalmente dalla società Elekta Spa con nota del 24.3.2020, in merito ai due punti oggetto di contestazione precisa che «- il criterio sub A-1-12 per il quale *"In caso di impossibilità di integrazione della consolle di comando con il sistema di R&V in uso la Ditta deve indicare una soluzione alternativa che garantisca tutte le attuali funzionalità"* consente alla ditta di offrire un sistema completo da loro commercializzato con medesime funzionalità; - il criterio sub A-9-5 deriva dal fatto che il prodotto Mobius DoseLab è di proprietà della ASS ed una seconda licenza rappresenta l'opzione più economica/razionale per tali funzionalità. Possono, ovviamente, essere proposti sistemi equivalenti con medesime funzionalità», intendendo così respingere le tesi sostenute dall'istante;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 23.6.2020;

VISTA la documentazione in atti e le memorie delle parti;

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 68 del Codice, con particolare riferimento al comma 1, secondo cui *«Le specifiche tecniche indicate al punto 1 dell'allegato XIII sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi»*; al comma 4, secondo cui *«Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza»* e al comma 6, secondo cui *«Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente»*;

CONSIDERATO che sulla questione delle specifiche tecniche il Consiglio di Stato ha precisato che *«Non è persuasiva la tesi secondo cui opererebbe, nella materia su cui si verte, un immanente e generale principio di*

equivalenza delle specifiche tecniche [...]: il principio (espresso dapprima nell'art. 68 del d.lgs. n. 163 del 2006 e quindi dall'art. 68, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016), concepito a tutela della concorrenza, trova applicazione nel senso che qualora siano inserite nella legge di gara delle specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o ad un brevetto) ... per favorire la massima partecipazione deve essere data la possibilità della proposta che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti. In estrema sintesi, tale principio vincola infatti l'amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d'onere o i documenti complementari dettagliatamente menzionano un marchio, un brevetto o un tipo, un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti; tale indicazione deve essere accompagnata già nel bando dall'espressione "o equivalente"» (così Consiglio di Stato, sez. V, sent. 08.05.2019 n. 2991);

RILEVATO che nel caso in esame le specifiche tecniche oggetto di contestazione rientrano nella casistica di quelle estremamente dettagliate, tanto da essere stati individuati due prodotti specifici con espressa indicazione del marchio/brevetto registrati (nella specie il sistema informativo Varian Aria® e il correlativo software Mobius DoseLab);

RILEVATO che la Stazione appaltante, prima di bandire la procedura di gara in esame, ha effettuato una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 del Codice e che la società istante aveva già in tale fase esposto le proprie perplessità in ordine ai requisiti tecnici minimi allegati alla richiesta di manifestazione di interesse in quanto ritenuti illegittimamente limitativi della concorrenza, attesa l'esistenza di diritti di esclusiva vantati dall'altro operatore economico interessato alla partecipazione sui prodotti indicati nella scheda tecnica e che ciononostante l'Amministrazione committente ha deciso comunque di bandire la gara senza modificare tali requisiti minimi;

CONSIDERATO più in particolare che, da quanto emerge dal documento tecnico presentato in fase di consultazione dalla società istante contenente osservazioni e proposte sulle caratteristiche generali della gara, nonché dalla nota del 26.3.2020 con cui l'ASL di Pescara ha riscontrato le contestazioni presentate in gara dalla medesima società, sembrerebbe che i prodotti specifici richiesti dall'Amministrazione procedente e i software necessari per il funzionamento e la gestione dell'apparecchiatura oggetto di fornitura (nella specie "Consolle di comando" e "Licenza Mobius DoseLab completa e aggiornamento all'ultima versione per l'esecuzione automatica dei controlli di qualità geometrici del Linac mediante EPID e sistema kV e ConeBeamCT") siano in stretta e inscindibile correlazione e che la possibilità dei concorrenti (peraltro accennata solo nella scheda tecnica in formato *excel* allegata alla documentazione di gara con riferimento alla consolle di comando) di offrire un sistema completo con medesime funzionalità (leggasi "equivalente") da loro commercializzati e differenti da quelli indicati dalla Stazione appaltante si configuri, di fatto, come una mera clausola di stile, atteso che con siffatti prodotti e software, già evidentemente in uso presso l'ASL, l'ente ha inteso individuare quella che considera «l'opzione più economica/razionale»;

CONSIDERATO, altresì, che alla gara partecipano solo due operatori economici, ovvero la Elekta Spa e la Varian Medical Systems Italia Spa, e che mentre quest'ultima è titolare dei marchi, dei brevetti e dei diritti di commercializzazione relativi ai prodotti e software individuati dalla Stazione appaltante come requisiti tecnici minimi, la prima – odierna istante – durante la preventiva consultazione di mercato ha chiesto, in relazione ai due contestati requisiti tecnici, che: «a) che il costo dell'integrazione (interfaccia) sia escluso dalla procedura di gara e sia a carico della stazione appaltante; b) che sia oggetto di acquisto e valutazione solo un sistema di verifica dosimetrica per il nuovo acceleratore lineare e che il costo per l'estensione del sistema di verifica dosimetrica, all'acceleratore attualmente in uso in radioterapia (Varian Trilogy), sia escluso dalla



procedura di gara (suggeriamo di inserirlo come opzionale) o sia considerato a carico della stazione appaltante» , con ciò indirettamente dimostrando che non sarebbe comunque in grado di fornire prodotti con specifiche tecniche 'equivalenti' a quelli offerti dalla società Varian;

RILEVATO che secondo la giurisprudenza già citata «se è indubbio che compete alla stazione appaltante individuare, alla luce delle proprie specifiche esigenze, le caratteristiche tecniche dei beni oggetto della prestazione d'appalto, è parimenti vero che una volta definitele all'interno della lex specialis di gara, le stesse diventano vincolanti ed immutabili non solo per gli operatori economici che intendano partecipare alla procedura concorrenziale, dovendo ad esse conformare il contenuto delle proprie offerte, ma pure per la stessa stazione appaltante, che non può mutarle in corso di gara, neppure per via interpretativa» (v. Cons. Stato, sent. n. 2991/2019 cit.) e che quindi ciò, nel caso in esame, conduce a due conclusioni pratiche: la prima è che la società istante può pretendere solo che la Stazione appaltante stabilisca condizioni di partecipazione che garantiscano la non discriminazione e la parità di trattamento e quindi la effettiva contendibilità della commessa pubblica; la seconda è che una volta che la Stazione appaltante ha impostato la gara sulla base di determinate esigenze la stessa non potrebbe in alcun caso, successivamente, cercare di modificarle/correggerle (neppure in via interpretativa) nel corso della procedura, poiché in tale ipotesi si esporrebbe al rischio di contestazioni da parte dell'altro concorrente;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 63, comma 2 «Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

- a) [..];*
- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
 - 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;*
 - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;*
 - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;*Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto»;*

CONSIDERATO che l'Autorità, con le Linee Guida n. 8 (recanti "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili"), ha fornito importanti indicazioni alle Stazioni appaltanti al fine sia di consentire alle stesse il corretto inquadramento giuridico della tipologia di fornitura/servizio, sia di prevenire le conseguenze negative derivanti da acquisti effettuati per beni o servizi ritenuti infungibili e/o fenomeni di c.d. lock-in e al fine di una corretta gestione degli affidamenti pubblici;

RITENUTO, dunque, che la Stazione appaltante – al fine di dirimere la questione controversa – dovrebbe innanzitutto stabilire se la fornitura oggetto di affidamento abbia carattere di infungibilità (poiché a causa di ragioni di tipo tecnico, o di privativa industriale, non esistono possibili sostituti della stessa, oppure a causa di decisioni passate da parte dell'Amministrazione che la vincolano nei comportamenti futuri oppure anche a seguito di decisioni strategiche da parte dell'operatore economico), o sia invece solo caratterizzata dalla presenza di diritti di esclusiva (che non implicano che il bisogno del contraente non possa essere soddisfatto in modo adeguato anche ricorrendo ad altri prodotti o processi, atteso che, peraltro, anche in presenza di un diritto esclusivo potrebbero esistere distributori indipendenti o operatori economici che accedono al bene, che possono offrire, in concorrenza tra loro, un determinato prodotto o servizio);

RITENUTO che, qualora la Stazione appaltante valutasse che sussistono tutti i presupposti della infungibilità della fornitura ai sensi di legge, che dovranno comunque essere dimostrati e le motivazioni puntualmente esplicitate nella determina a contrarre nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, la conseguente, oggettiva, mancanza di concorrenza legittimerebbe una deroga alla regola dell'evidenza pubblica (in questo caso della procedura aperta) e che inoltre la Stazione appaltante dovrà contestualmente preoccuparsi di due questioni fondamentali: a) produrre documentazione di gara che prevenga il rischio di rimanere legati ad un unico fornitore; b) verificare la possibilità e la praticabilità di uscire da situazioni di *lock-in* seguendo le indicazioni fornite nelle Linee Guida più sopra citate, cui si fa pieno rinvio;

RITENUTO che, in ogni caso, la gara *de qua* appare comunque mal costruita e inevitabilmente compromessa, considerato l'evidente vantaggio competitivo assicurato alla società Varian Medical Systems Italia Spa dalla predisposizione delle specifiche tecniche e dal peso preponderante che assume nel punteggio complessivo la valutazione dell'offerta tecnica, tale per cui difficilmente l'eventuale proposta da parte della società Elekta Spa di soluzioni tecniche equivalenti potrebbe essere valutata con punteggio superiore rispetto a quelle espressamente richieste dalla Stazione appaltante, cosicché la gara risulterebbe, di fatto, non funzionale al libero gioco della concorrenza per il mercato,

Il Consiglio

ritiene, sulla base di tutte le motivazioni che precedono, che:

- la gara *de qua* non sia conforme alla normativa di settore;
- nella riedizione della procedura, la stazione appaltante, anche eventualmente a seguito di ulteriore e più approfondita consultazione preliminare di mercato – e fatta salva la possibile valutazione motivata in ordine alla natura infungibile dell'approvvigionamento (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del Codice) – dovrà predisporre la documentazione di gara con l'individuazione di requisiti tecnici minimi che garantiscano il rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione e, quindi, la effettiva contendibilità dell'affidamento;
- qualora perdurasse la situazione di incertezza circa le soluzioni tecniche più appropriate e di asimmetria informativa tra Amministrazione e operatori economici del settore, la Stazione appaltante potrebbe ricorrere alla procedura del dialogo competitivo di cui all'art. 64 del Codice finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 luglio 2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente

SI RETTIFICANO I PUNTI COME SEGUE

A-1-12

Il nuovo acceleratore lineare dovrà garantire l'integrazione con i sistemi R&V-OIS in uso (Varian Aria v.15.6) in modo da consentire la predisposizione dei parametri di trattamento, la registrazione dei dati e i controlli di sicurezza.

Il costo dell'integrazione/interfaccia è escluso dalla procedura di gara e sarà a carico della stazione appaltante.

In sostituzione di

Consolle di comando tale da consentire la predisposizione dei parametri di trattamento, la registrazione dei dati, i controlli di sicurezza e con sistema di controllo e verifica integrato. La consolle di comando dovrà garantire un'interfaccia in grado di gestire le diverse funzioni dell'acceleratore (R&V, EPID, Cone Beam CT) e di mostrarle in maniera immediata ed intuitiva. Tutti i sistemi forniti dovranno poter ricevere i piani dal TPS Varian Eclipse e gestire i dati di trattamento con i servizi di Varian Aria v.15.6.

La consolle dovrà consentire l'interfacciamento con il R&V in uso (Varian Aria v.15.6) per la registrazione della seduta erogata al paziente e il salvataggio delle immagini acquisite per le correzioni di setup.

In caso di impossibilità di integrazione della consolle di comando con il sistema di R&V in uso la Ditta deve indicare una soluzione alternativa che garantisca tutte le attuali funzionalità.

A-9-5

Sistema automatico per l'esecuzione di controlli di qualità del Linac mediante EPID, sistema kV/CBCT.

In sostituzione di

Licenza Mobius DoseLab completa e aggiornamento all'ultima versione per l'esecuzione automatica dei controlli di qualità geometrici del Linac mediante EPID e sistema kV e ConeBeamCT.

ASL PESCARA
U O S D. Radioterapia Oncologica
Responsabile: Dr. BONFIGLI Pierluigi
Mak. 8649

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Si attesta che la spesa va riferita alla voce di conto n. del Bilancio Anno 2020, che alla data del presente provvedimento presenta sufficiente disponibilità.

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Tiziana Fulvia Petrella

Ogni determinazione è prodotta in duplice originale, di cui una viene archiviata presso l'Ufficio di adozione e l'altra inviata all'Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG.
Una copia conforme viene inviata al Collegio Sindacale.

Va, altresì, inviata in copia conforme a:

- | | |
|---|---------|
| <input type="checkbox"/> Ufficio Organizzazione, programmazione ed AA.GG. | - OPA - |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Gestione del Patrimonio | - GPA - |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Trattamento Economico del Personale | - TEP - |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Gestione Risorse Umane | - GRU - |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Gestione Economico-Finanziaria | - GEF - |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Affari Legali ed Assicurazioni | - ALA - |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria | - OIS - |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna | - PPS - |
| <input type="checkbox"/> Ufficio del Dipartimento di Prevenzione | - DIP - |
| <input type="checkbox"/> Ufficio del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali | - DSA - |
| <input type="checkbox"/> Dipartimento di Salute Mentale | - DSM - |
| <input type="checkbox"/> Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione | - PMP - |
| <input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara | - PEA - |
| <input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara | - PES - |
| <input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne | - PNA - |
| <input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne | - PNS - |
| <input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli | - POA - |
| <input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli | - POS - |
| <input type="checkbox"/> Farmacia P.O. - Pescara - | |
| <input type="checkbox"/> Farmacia P.O. - Penne - | |
| <input type="checkbox"/> Farmacia P.O. - Popoli | |
| <input type="checkbox"/> Direzione Strategica | |
| <input type="checkbox"/> Collegio Sindacale | |